

Circolare 11/2008

Sava li 10.12.2008

Oggetto: bonus famiglia e condizioni per l'accesso

Egregio Cliente,

Dopo l'approvazione del pacchetto di misure anti crisi a sostegno di famiglie e imprese (D.L. 185/2008 del 29 novembre 2008), l'Agenzia delle Entrate ha predisposto e pubblicato i moduli per la richiesta del "bonus famiglie" previsto all'art. 1.

REQUISITI

Il bonus è una somma variabile da 200 a 1000 euro a seconda della condizione di chi lo richiede, non costituisce reddito né ai fini fiscali né previdenziali e nemmeno ai fini del reddito-soglia per beneficiare della social card.

Possono richiederlo i residenti che facciano parte di una famiglia qualificata come "a basso reddito" e viene erogato solo a "uno" dei componenti del nucleo familiare; per ottenere il bonus non bisogna superare 35mila euro di reddito complessivo familiare annuo.

Sono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva e chi ha redditi fondiari superiori a 2.500 euro.

QUALI CATEGORIE DI REDDITO VANNO SOMMATE

Per poter accedere al bonus occorre che al reddito familiare contribuiscano soltanto redditi delle seguenti tipologie:

- i redditi da lavoro dipendente; le pensioni di ogni tipo e gli assegni equiparati;
- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, agricole e di prima trasformazione e delle cooperative della piccola pesca;
- le somme, a qualunque titolo percepite, anche sotto forma di erogazioni liberali, quale compenso per gli incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, per la collaborazione con giornali e simili, per la partecipazione a collegi e commissioni;
- le somme percepite in relazione ad altri rapporti di collaborazione riguardanti la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli incarichi o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitate dal contribuente, di cui all'articolo 53,

comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917),
ossia lavoro autonomo;

- le remunerazioni dei sacerdoti, previste dalla legge 222 del 1985, e le congrue e i supplementi di congrua previsti dalla legge 26 luglio 1974;
- i compensi percepiti dalle persone impegnate in lavori socialmente utili;
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente o dal coniuge non a carico;
- i redditi fondiari, ma solo a patto che siano stati percepiti insieme con i redditi delle categorie precedenti (in «coacervo», recita il decreto) e a patto che il loro ammontare non sia superiore a 2.500 euro.

I CALCOLI DEL BONUS

Il calcolo per stabilire la somma da erogare è fatto in base al numero dei componenti della famiglia e al reddito complessivo del nucleo, nonché alla presenza di portatori di handicap:

- 200 euro single pensionati con reddito complessivo fino a 15mila euro
- 300 euro famiglie composte da due persone e reddito complessivo fino a 17mila euro
- 450 euro famiglie composte da tre persone e reddito complessivo fino a 17mila euro
- 500 euro famiglie composte da quattro persone e reddito complessivo fino a 20mila euro
- 600 euro famiglie composte da cinque persone e reddito complessivo fino a 20mila euro
- 1000 euro le famiglie di cinque o più componenti con un reddito di 22 mila euro
- 1000 euro anche alle famiglie che hanno all'interno persone non autosufficienti per handicap (il tetto di reddito sale a 35 mila euro).

LA PROCEDURA

Per ottenere il bonus bisogna presentare domanda che autocertifica i seguenti elementi:

- Il coniuge e il suo codice fiscale (Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato anche se non fiscalmente a carico);
- I figli, gli altri familiari a carico, la relazione di parentela e il loro codice fiscale;
- Il fatto che il reddito complessivo familiare rientra nei limiti richiesti dal decreto e il periodo d'imposta 2007 o 2008 in cui è stato realizzato il reddito. (Si precisa inoltre che i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare devono essere indicati anche nel caso in cui non hanno reddito;

Se si fa richiesta sulla base del reddito pervenuto nel 2007, la domanda va presentata entro il 31/01/2009 ai sostituti d'imposta o all'ente previdenziale che gli versa la pensione. In questo caso il bonus è versato dal sostituto d'imposta entro il mese di febbraio 2009 per i lavoratori, e entro marzo 2009 per i pensionati.

Se si fa richiesta sulla base del reddito pervenuto nel 2008, la domanda va presentata entro il 31/03/2009 ai sostituti d'imposta o agli enti previdenziali. Il bonus è versato ai lavoratori dai sostituti d'imposta entro il mese di aprile 2009 e se versato dall'ente previdenziale entro maggio 2009.

In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata:

- in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30/06/2009
- con la dichiarazione dei redditi 2008

(In ogni caso la richiesta può essere presentata anche tramite commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e C.A.F. e per presentare la richiesta bisogna utilizzare il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate).

Restiamo a disposizione per eventuali e/o ulteriori approfondimenti e con la presente nota porgiamo i migliori saluti.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudeniano Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.